

Convenzioni tra le diocesi/parrocchie e gli Istituti di vita consacrata/Società di vita apostolica

La Conferenza Episcopale Italiana, attraverso un tavolo di lavoro promosso dalla Commissione mista Vescovi - Istituti di vita consacrata (Religiosi e Secolari) e Società di vita apostolica, ha predisposto i seguenti schemi-tipo per redigere convenzioni tra una diocesi o parrocchia e un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, in aggiornamento a quello in vigore dal 23 maggio 1986.

Si tratta di un lavoro utile a regolamentare la presenza e l'attività della vita consacrata all'interno di una diocesi e a incrementare le relazioni tra i Superiori Maggiori e i Vescovi, favorendo la presenza della vita consacrata e valorizzandone i carismi in seno alla Chiesa locale.

Gli schemi sono stati presentati nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente del 21 - 23 marzo 2022 e illustrati, con le opportune integrazioni, all'Assemblea Generale del 23 - 27 maggio 2022.

Le Convenzioni interessano:

- *l'affidamento di una parrocchia territoriale o personale a un Istituto di vita consacrata o a una Società di vita apostolica;*
- *l'affidamento di una parrocchia territoriale con annessa parrocchia personale;*
- *l'affidamento di una parrocchia territoriale con annessa missio cum cura animarum;*
- *l'affidamento di una rettoria a un Istituto di vita consacrata o a una Società di vita apostolica;*
- *l'affidamento di una rettoria con annessa missio cum cura animarum;*
- *servizi pastorali diversificati nella diocesi, oppure servizi parrocchiali di tipo pastorale ed educativo;*
- *l'affidamento di un santuario.*

I nuovi schemi di convenzione, in vigore dal 1° giugno 2022, sono disponibili in versione elettronica sul sito dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici (<https://giuridico.chiesacattolica.it/convenzioni-diocesi-parrocchie-e-istituti-di-vita-consacrata-o-societa-di-vita-apostolica>).

Premessa generale

A. Il Concilio Vaticano II aveva rilevato che, «[...] gli Istituti religiosi che non siano esclusivamente addetti alla vita contemplativa, possono essere chiamati dai Vescovi a collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun Istituto» (*Christus Dominus*, 35; cfr anche n. 34). E la *Lumen Gentium* ne indica anche il motivo: «Siccome i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale conducono, congiungono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al suo ministero, la vita spirituale di questa deve essere consacrata al bene di tutta la Chiesa.

Di qui ne deriva il dovere di lavorare, secondo le forze ed il genere della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l'opera attiva, a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte della terra» (n. 44). «Tutto dev'esser fatto *in comunione e in dialogo* con le altre componenti ecclesiali. Le sfide della missione sono tali da non poter essere efficacemente affrontate senza la collaborazione, sia nel discernimento che nell'azione, di tutti i membri della Chiesa. Difficilmente i singoli posseggono la risposta risolutiva: questa può invece scaturire dal confronto e dal dialogo. In particolare, la comunione operativa tra i vari carismi non mancherà di assicurare, oltre che un arricchimento reciproco, una più incisiva efficacia nella missione.» (*Vita Consecrata*, 74).

B. Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica attraverso l'apostolato proprio, espressione del carisma specifico, partecipano della funzione pastorale della Chiesa sia attraverso la cura pastorale parrocchiale sia attraverso altre opere di misericordia spirituale e corporale.

C. Quanto all'affidamento di una parrocchia a un Istituto o ad una Società conviene richiamare anche quanto afferma il can. 520 § 1: «Il parroco non sia una persona giuridica; tuttavia il Vescovo diocesano, ma non l'Amministratore diocesano, col consenso del Superiore competente, può affidare una parrocchia ad un Istituto religioso clericale o ad una Società di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'Istituto o della Società, a condizione però che un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia, oppure, se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti, il moderatore, di cui al can. 517 § 1».

Quanto ad altre funzioni pastorali, conviene richiamare quanto dispone il can. 676: «Gli Istituti laicali maschili e femminili attraverso le opere di misericordia spirituale e corporale partecipano della funzione pastorale della Chiesa e prestano agli uomini i più svariati servizi; essi perciò perseverino fedelmente nella grazia della propria vocazione».

D. La Commissione mista Vescovi – Istituti di vita consacrata (Religiosi e Secolari) e Società di vita apostolica, nell'intento di rendere più effettiva ed efficace la collaborazione in atto, non solo nell'ambito delle parrocchie ma anche nell'affidamento di altre strutture e servizi pastorali, ha creduto opportuno offrire alcuni suggerimenti e presentare alcuni schemi di convenzione per l'affidamento

delle parrocchie territoriali e personali agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, di rettorie e di missioni con cura d'anime, consci che le esigenze pastorali della vita parrocchiale possono comporsi con quelle degli Istituti e delle Società, in una proficua intesa ed in una osmosi feconda.

E. Una comunità religiosa o di vita apostolica impegnata al servizio di una parrocchia o di altre opere, in quanto esprime una testimonianza di vita più aderente alle esigenze evangeliche, trova in se stessa elementi validi per annunciare il Vangelo e portare la comunità alla maturità della vita cristiana (cfr cann. 673; 675 §§ 1-2). I carismi poi dei vari Istituti e Società, con la molteplicità dei loro doni, arricchiscono la Chiesa particolare di modalità diverse per la realizzazione e la testimonianza del Regno di Dio.

Le mutue relazioni tra i diversi soggetti interessati, indicate dalle convenzioni-tipo proposte, intendono inoltre esprimere la coesistenzialità come principio ecclesiologicalo fondamentale che dà forma ai diversi doni gerarchici e carismatici suscitati dallo Spirito nella Chiesa (cfr *Iuvenescit Ecclesia* n. 23).

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DI UNA
PARROCCHIA TERRITORIALE/PERSONALE
A UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA O A UNA SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

SCHEMA-TIPO

Premessa

Questo schema tipo è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori Maggiori una traccia nel redigere la convenzione di affidamento di una parrocchia, territoriale o personale, agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.

Tale schema si riferisce sia al caso di parrocchie che hanno la chiesa e gli edifici parrocchiali nel complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto o della Società di vita apostolica, sia a casi differenti. Esso risponde sia a quanto prescrive il can. 520 - la convenzione per l'assegnazione delle parrocchie sia «scritta e stipulata tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'Istituto; in essa venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impegnarvi e le questioni economiche» (can. 520 § 2) - sia a quanto prevede l'art. 103 dell'IMA: «si devono precisare non solo gli aspetti pastorali, ma anche quelli amministrativi, distinguendo in particolare quanto, in materia di immobili, offerte, spese e tasse diocesane, è di pertinenza della casa religiosa e quanto della parrocchia».

Il presente schema può servire come traccia anche per aggiornare, nel rispetto dei diritti reciproci, le convenzioni per le parrocchie precedentemente affidate, tenendo presente che una nuova legislazione non cancella i diritti acquisiti e i privilegi (cfr can. 4) prima e dopo la promulgazione del Codice del 1917.

CONVENZIONE

Tra la diocesi di ... con sede in ..., Via ...,
in persona del Vescovo ..., nato a ..., il ...,
e l'Istituto ..., con sede in ..., Via ...,
in persona del Superiore competente ..., nato/a a ..., il ...
a norma del can. 520, è stata sottoscritta la seguente convenzione, per
l'affidamento della parrocchia territoriale di ...

Art. 1

Il Vescovo diocesano ...
affida all'Istituto ...
che, in persona del Superiore competente a norma delle Costituzioni, accetta, la
cura pastorale della parrocchia ...

con sede in ..., via ...,
nelle condizioni descritte nel Decreto relativo ai confini (allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 2

Il Superiore competente si impegna a destinare alla parrocchia un parroco e/o un/due vicario/i a tempo pieno e può destinarvi altri religiosi a tempo parziale. I religiosi destinati alla parrocchia sono considerati appartenenti all'Istituto: il loro inserimento e il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell'Istituto, salvo quanto detto al n. 3. L'Istituto si impegna ad assicurare una continuità di presenza pastorale dei suoi religiosi sulla base delle reali esigenze pastorali inerenti la cura delle anime¹.

Art. 3

La nomina e la rimozione del parroco e dei vicari parrocchiali avvengono a norma del can. 682. Quando il Superiore Maggiore procede a norma del can. 682 § 2 non manchi di informare il Vescovo e con lui discernere il candidato da presentare. In caso di trasferimento il Superiore Maggiore osserva il diritto proprio dell'Istituto e informa in tempo utile il Vescovo diocesano.

Art. 4

La parrocchia, determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente nell'ambito della Chiesa particolare, è ente con personalità giuridica distinta dall'Istituto.

§ 1. Quando i religiosi cui è affidata la cura pastorale della parrocchia vivono uniti in comunità, questa può essere eretta canonicamente, secondo le norme del diritto universale (can. 609) e proprio; avrà un proprio Superiore, nominato secondo le Costituzioni dell'Istituto e, per quanto riguarda l'esercizio pubblico del sacro ministero, si regolerà a norma del can. 678.

§ 2. Se i religiosi cui è affidata la cura pastorale della parrocchia appartengono ad una comunità impegnata anche in altre attività pastorali, essi mantengono il vincolo comunitario, obbediscono secondo le Costituzioni dell'Istituto al proprio Superiore e, per il sacro ministero, si regolano a norma del can. 678.

Art. 5

La parrocchia è retta e animata dal parroco che coordina tutte le attività parrocchiali secondo le direttive dell'Ordinario diocesano.

Il parroco risponde personalmente della cura pastorale della parrocchia, in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio dell'Istituto, in fraterna collaborazione con tutte le componenti della diocesi.

¹ Requisito per svolgere un servizio a favore dei fedeli della parrocchia è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2.

Art. 6

I religiosi esprimono la ricchezza e l'identità carismatica con la testimonianza della loro vita fraterna, restando fedeli allo spirito dell'Istituto nell'attività pastorale.

Art. 7

Il parroco e i vicari parrocchiali hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei sacerdoti diocesani, nel rispetto del diritto proprio e del can. 678 §§ 2-3.

Art. 8

Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa e i locali, meglio determinati nella planimetria allegata (Allegato B), sono di proprietà ...² e dati in uso gratuito (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l'onere di custodia e manutenzione³.

L'arredamento e i beni mobili della chiesa e dei locali parrocchiali (ad esempio: beni artistici, beni culturali, archivio, mobilio, ...) sono di proprietà di ..., secondo quanto indicato nell'inventario (Allegato C).

Art. 9

L'amministrazione della parrocchia avverrà nel rispetto della legislazione canonica e delle norme diocesane. Tale amministrazione sarà totalmente distinta dall'amministrazione dei beni della comunità religiosa. Secondo le disposizioni diocesane saranno sottoposti al competente ufficio di Curia i preventivi e i consuntivi dell'amministrazione della parrocchia, salvo il diritto di vigilanza del Superiore Maggiore competente (can. 678).

Art. 10

- § 1. Spettano all'amministrazione della parrocchia le offerte dei fedeli, a meno che non consti diversamente da dichiarazione del donante.
- § 2. *[da inserire se necessario]* Nel caso che nella chiesa vi siano funzioni pastorali distinte dal servizio parrocchiale (p. es. santuari, servizi interparrocchiali ecc.), esse saranno regolate con specifico accordo tra le parti.
- § 3. Saranno altresì definite le modalità che consentono all'Istituto anche il reperimento di quanto è necessario al sostegno di esigenze proprie, come seminari, opere missionarie, assistenziali ...
- § 4. La parrocchia è tenuta a tutte le raccolte disposte dal Vescovo diocesano (can. 1266).

Art. 11

Sono a carico dell'amministrazione della parrocchia tutte le spese di manutenzione ordinaria della chiesa e dei locali parrocchiali, le spese relative ai servizi (ac-

² Indicare il soggetto proprietario dell'edificio: diocesi, parrocchia, Istituto diocesano per il sostentamento del clero o ente-chiesa, Istituto religioso, Società di vita apostolica, altro ente ecclesiale o civile (Stato, Comune, ente pubblico), persona giuridica privata, persona fisica, ecc.

³ Se i locali sono della parrocchia occorre eliminare i seguenti termini: "e dati in uso gratuito (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l'onere di custodia e manutenzione".

qua, luce, gas, telefono ...) e al personale addetto ai locali destinati all'attività pastorale parrocchiale, le spese relative all'attività parrocchiale, nonché i contributi alla diocesi.

Art. 12

Le parti convengono che per la remunerazione dei religiosi addetti a tempo pieno alla parrocchia si applica quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero, deliberate dalla C.E.I. Per i religiosi addetti a tempo parziale si provvederà con accordi tra le parti.

Sono a carico dell'amministrazione della casa religiosa le spese personali dei sacerdoti, le spese per il vitto, alloggio e vita comune, cioè quelle relative ai servizi dell'abitazione dei religiosi.

Art. 13

- § 1. Quando la chiesa e gli edifici sono dell'Istituto, i lavori straordinari sulla chiesa e i locali parrocchiali sono realizzati mediante le offerte dei fedeli, previo consenso dell'Ordinario diocesano e del Superiore competente, a norma del diritto proprio (altre norme potranno essere introdotte per le chiese e i locali di particolare valore storico-artistico).
- § 2. Quando la chiesa e gli edifici non sono dell'Istituto, il parroco non esegua lavori straordinari senza permesso scritto dell'Ordinario diocesano.
- § 3. La comunità religiosa godrà dell'uso della casa canonica; le spese per la manutenzione ordinaria e per la gestione saranno a carico della comunità, le spese per la manutenzione straordinaria saranno a carico della parrocchia se proprietaria.
- § 4. Quando la chiesa e gli edifici sono di proprietà di altri enti (Stato, Comune, privati ecc.) se hanno un contratto con l'Istituto ci si attiene a quanto è disposto al § 1, se hanno un contratto con la diocesi ci si attiene a quanto disposto al § 2.

Art. 14

L'affidamento della parrocchia all'Istituto ..., alle condizioni predette, è convenuto con decorrenza dal ...

- o in perpetuo (can. 520 § 2);
- o a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dell'Istituto con preavviso di ... e da parte delle diocesi con preavviso di ...;
- o per la durata di ...;
- si riterrà automaticamente rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario⁴.

Art. 15

La presente convenzione può essere modificata a tempo opportuno con il consenso delle parti.

⁴ Per le parrocchie già affidate si può aggiungere «le parti si danno atto che la parrocchia è stata in passato affidata al medesimo Istituto religioso dall'anno ...».

Art. 16

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia. In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull'arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739.

L'Istituto manleva la diocesi/parrocchia da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall'attuazione della presente convenzione.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano

Il Superiore Maggiore

In allegato il Decreto relativo ai confini (art. 1), la planimetria (art. 8) e l'inventario dei beni (art. 8).

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DI UNA
PARROCCHIA TERRITORIALE CON ANNESSA PARROCCHIA PERSONALE
A UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA O A UNA SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

SCHEMA-TIPO

Premessa

Questo schema tipo è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori Maggiori una traccia nel redigere la convenzione di affidamento di una parrocchia territoriale con annessa una parrocchia personale agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.

Tale schema si riferisce sia al caso di parrocchie che hanno la chiesa e gli edifici parrocchiali nel complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto o della Società di vita apostolica, sia a casi differenti. Esso risponde sia a quanto prescrive il can. 520: la convenzione per l'assegnazione delle parrocchie sia «scritta e stipulata tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'Istituto; in essa venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impegnarvi e le questioni economiche» (can. 520 § 2), sia a quanto prevede l'art. 103 dell'IMA: «si devono precisare non solo gli aspetti pastorali, ma anche quelli amministrativi, distinguendo in particolare quanto, in materia di immobili, offerte, spese e tasse diocesane, è di pertinenza della casa religiosa e quanto della parrocchia».

Nella diocesi di ... dimorano varie migliaia di fedeli immigrati che, per diversità di lingua, cultura, tradizioni, rito, necessitano di una pastorale specifica. L'Istituto ..., che ha come scopo precipuo, nell'impegno pastorale, l'assistenza ai fedeli che si trovano in situazione di emigrazione..., si è dichiarato disposto ad accettare la cura pastorale dei detti migranti nella parrocchia personale ..., annessa alla parrocchia territoriale ...

CONVENZIONE

Tra la diocesi di ..., con sede in ..., via ...
in persona del Vescovo, nato a ..., il ...
e l'Istituto ... con sede in, via
in persona del Superiore competente, nato/a a ..., il ...
a norma del can. 520, è stata sottoscritta la seguente convenzione, per
l'affidamento della parrocchia territoriale con annessa parrocchia personale...

Art. 1

Il Vescovo diocesano ...
affida all'Istituto ...
che, in persona del Superiore competente a norma delle Costituzioni, accetta, la cura pastorale della parrocchia territoriale di ...
con annessa parrocchia personale di ...
con sede in ..., via ...,
nelle condizioni descritte nel Decreto relativo ai confini (allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 2

Il Superiore competente si impegna a destinare alla parrocchia un parroco e/o un/due vicario/i a tempo pieno e può destinarvi altri religiosi a tempo parziale. I religiosi destinati alla parrocchia sono considerati appartenenti all'Istituto: il loro inserimento e il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell'Istituto, salvo quanto detto al n. 3. L'Istituto si impegna ad assicurare una continuità di presenza pastorale dei suoi religiosi sulla base delle reali esigenze pastorali inerenti la cura delle anime.¹

Art. 3

La parrocchia personale di ... ha sede presso la parrocchia territoriale di ..., già affidata al/alla medesimo/a Istituto/Provincia ... con convenzione in data I religiosi addetti sia alla parrocchia territoriale sia alla parrocchia personale formano ordinariamente una comunità religiosa con un unico Superiore locale, secondo il diritto proprio dell'Istituto.

Art. 4

La nomina e la rimozione del parroco e dei vicari parrocchiali avvengono a norma del can. 682. Quando il Superiore Maggiore procede a norma del can. 682 § 2 non manchi di informare il Vescovo e con lui discernere il candidato da presentare. In caso di trasferimento il Superiore Maggiore osserva il diritto proprio dell'Istituto e informa in tempo utile il Vescovo diocesano.

Art. 5

La parrocchia, determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente nell'ambito della Chiesa particolare, è ente con personalità giuridica distinta dall'Istituto.

§ 1. Quando i religiosi cui è affidata la cura pastorale della parrocchia vivono uniti in comunità, questa può essere eretta canonicamente, secondo le norme del diritto universale (can. 609) e proprio; avrà un proprio Superiore, nominato secondo le Costituzioni dell'Istituto e, per quanto riguarda l'esercizio pubblico del sacro ministero, si regolerà a norma del can. 678.

¹ Requisito per svolgere un servizio a favore dei fedeli della parrocchia è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2.

§ 2. Se i religiosi cui è affidata la cura pastorale della parrocchia appartengono ad una comunità impegnata anche in altre attività pastorali, essi mantengono il vincolo comunitario, obbediscono secondo le Costituzioni dell'Istituto al proprio Superiore e, per il sacro ministero, si regolano a norma del can. 678.

Art. 6

La parrocchia è retta e animata dal parroco che coordina tutte le attività parrocchiali secondo le direttive dell'Ordinario diocesano.

Il parroco risponde personalmente della cura pastorale della parrocchia, in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio dell'Istituto, in fraterna collaborazione con tutte le componenti della diocesi.

Art. 7

I religiosi esprimono la ricchezza e l'identità carismatica con la testimonianza della loro vita fraterna, restando fedeli allo spirito dell'Istituto nell'attività pastorale.

Art. 8

Il parroco e i vicari parrocchiali hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei sacerdoti diocesani, nel rispetto del diritto proprio e del can. 678 §§ 2-3.

Art. 9

Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa e i locali, meglio determinati nella planimetria allegata (Allegato B), sono di proprietà ...² e dati in uso gratuito (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l'onere di custodia e manutenzione³.

L'arredamento e i beni mobili della chiesa e dei locali parrocchiali (ad esempio: beni artistici, beni culturali, archivio, mobilio, ...) sono di proprietà di ..., secondo quanto indicato nell'inventario (Allegato C).

Art. 10

L'amministrazione della parrocchia avverrà nel rispetto della legislazione canonica e delle norme diocesane. Tale amministrazione sarà totalmente distinta dall'amministrazione dei beni della comunità religiosa. Secondo le disposizioni diocesane saranno sottoposti al competente ufficio di Curia i preventivi e i consuntivi dell'amministrazione della parrocchia, salvo il diritto di vigilanza del Superiore Maggiore competente (can. 678).

Art. 11

§ 1. Spettano all'amministrazione della parrocchia le offerte dei fedeli, a meno che non consti diversamente da dichiarazione del donante.

² Indicare il soggetto proprietario dell'edificio: diocesi, parrocchia, Istituto diocesano per il sostentamento del clero o ente-chiesa, Istituto religioso, Società di vita apostolica, altro ente ecclesiale o civile (Stato, Comune, ente pubblico), persona giuridica privata, persona fisica, ecc.

³ Se i locali sono della parrocchia occorre eliminare i seguenti termini: "e dati in uso gratuito (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l'onere di custodia e manutenzione".

- § 2. *[da inserire se necessario]* Nel caso che nella chiesa vi siano funzioni pastorali distinte dal servizio parrocchiale (p. es. santuari, servizi interparrocchiali ecc.), esse saranno regolate con specifico accordo tra le parti.
- § 3. Saranno altresì definite le modalità che consentono all'Istituto anche il reperimento di quanto è necessario al sostegno di esigenze proprie, come seminari, opere missionarie, assistenziali ...
- § 4. La parrocchia è tenuta a tutte le raccolte disposte dal Vescovo diocesano (can. 1266).

Art. 12

Sono a carico dell'amministrazione della parrocchia tutte le spese di manutenzione ordinaria della chiesa e dei locali parrocchiali, le spese relative ai servizi (acqua, luce, gas, telefono ...) e al personale addetto ai locali destinati all'attività pastorale parrocchiale, le spese relative all'attività parrocchiale, nonché i contributi alla diocesi.

Art. 13

Le parti convengono che per la remunerazione dei religiosi addetti a tempo pieno alla parrocchia si applica quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero, deliberate dalla C.E.I. Per i religiosi addetti a tempo parziale si provvederà con accordi tra le parti.

Sono a carico dell'amministrazione della casa religiosa le spese personali dei sacerdoti, le spese per il vitto, alloggio e vita comune, cioè quelle relative ai servizi dell'abitazione dei religiosi.

Art. 14

- § 1. Quando la chiesa e gli edifici sono dell'Istituto, i lavori straordinari sulla chiesa e i locali parrocchiali sono realizzati mediante le offerte dei fedeli, previo consenso dell'Ordinario diocesano e del Superiore competente, a norma del diritto proprio (altre norme potranno essere introdotte per le chiese e i locali di particolare valore storico-artistico).
- § 2. Quando la chiesa e gli edifici non sono dell'Istituto, il parroco non esegua lavori straordinari senza permesso scritto dell'Ordinario diocesano.
- § 3. La comunità religiosa godrà dell'uso della casa canonica; le spese per la manutenzione ordinaria e per la gestione saranno a carico della comunità, le spese per la manutenzione straordinaria saranno a carico della parrocchia se proprietaria.
- § 4. Quando la chiesa e gli edifici sono di proprietà di altri enti (Stato, Comune, privati ecc.) se hanno un contratto con l'Istituto ci si attiene a quanto è disposto al § 1, se hanno un contratto con la diocesi ci si attiene a quanto disposto al § 2.

Art. 15

L'affidamento della parrocchia all'Istituto ..., alle condizioni predette, è convenuto con decorrenza dal ...

- o in perpetuo (can. 520 § 2);

- o a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dell'Istituto con preavviso di ... e da parte delle diocesi con preavviso di ...;
- o per la durata di ...;
- si riterrà automaticamente rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario⁴.

Art. 16

La presente convenzione può essere modificata a tempo opportuno con il consenso delle parti.

Art. 17

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia. In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull'arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739.

L'Istituto manleva la diocesi/parrocchia da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall'attuazione della presente convenzione.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano

Il Superiore Maggiore

In allegato il Decreto relativo ai confini (art. 1), la planimetria (art. 9) e l'inventario dei beni (art. 9).

⁴ Per le parrocchie già affidate si può aggiungere «le parti si danno atto che la parrocchia è stata in passato affidata al medesimo Istituto religioso dall'anno ...».

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DI UNA
PARROCCHIA TERRITORIALE
CON ANNESSA MISSIO CUM CURA ANIMARUM
A UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA O A UNA SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

SCHEMA-TIPO

Premessa

Questo schema tipo è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori Maggiori una traccia nel redigere la convenzione di affidamento di una parrocchia territoriale, con annessa una missione con cura d'anime, agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.

Tale schema si riferisce sia al caso di parrocchie che hanno la chiesa e gli edifici parrocchiali nel complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto o della Società di vita apostolica, sia a casi differenti. Esso risponde sia a quanto prescrive il can. 520 - la convenzione per l'assegnazione delle parrocchie sia «scritta e stipulata tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'Istituto; in essa venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impegnarvi e le questioni economiche» (can. 520 § 2) - sia a quanto prevede l'art. 103 dell'IMA: «si devono precisare non solo gli aspetti pastorali, ma anche quelli amministrativi, distinguendo in particolare quanto, in materia di immobili, offerte, spese e tasse diocesane, è di pertinenza della casa religiosa e quanto della parrocchia».

Per la costituzione di una missio cum cura animarum si veda l'istruzione Erga migrantes caritas Christi, Ordinamento giuridico-pastorale, art. 7, il quale la prevede nel territorio di una o più parrocchie, annessa o meno ad una parrocchia territoriale.

Nella diocesi di ... dimorano varie migliaia di fedeli immigrati che, per diversità di lingua, cultura, tradizioni, rito, necessitano di una pastorale specifica. L'Istituto ..., che ha come scopo precipuo, nell'impegno pastorale, l'assistenza ai fedeli che si trovano in situazione di emigrazione, si è dichiarato disposto ad accettare la cura pastorale dei detti migranti nella missione con cura d'anime presso la parrocchia territoriale ...

CONVENZIONE

Tra la diocesi di ..., con sede in ..., via ...
in persona del Vescovo ..., nato a ..., il ...
e l'Istituto ... con sede in ..., via ...
in persona del Superiore competente ... nato/a a ..., il ...

a norma del can. 520, è stata sottoscritta la seguente convenzione, per l'affidamento della parrocchia territoriale di ...
con annessa *missio cum cura animarum* ...

Art. 1

Il Vescovo diocesano ...
affida all'Istituto ...
che, in persona del Superiore competente a norma delle Costituzioni, accetta la cura pastorale della parrocchia territoriale di ...
con annessa *missio cum cura animarum* ...
con sede in ..., via ...,
nelle condizioni descritte nel Decreto relativo ai confini (allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 2

Il Superiore competente si impegna a destinare alla parrocchia un parroco e/o un/due vicario/i a tempo pieno e può destinarvi altri religiosi a tempo parziale. I religiosi destinati alla parrocchia sono considerati in senso pieno appartenenti all'Istituto: il loro inserimento e il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell'Istituto, salvo quanto detto al n. 3. L'Istituto si impegna ad assicurare una continuità di presenza pastorale dei suoi religiosi sulla base delle reali esigenze pastorali inerenti la cura delle anime.¹

Art. 3

La nomina e la rimozione del parroco e dei vicari parrocchiali avvengono a norma del can. 682. Quando il Superiore Maggiore procede a norma del can. 682 § 2 non manchi di informare il Vescovo e con lui discernere il candidato da presentare. In caso di trasferimento il Superiore Maggiore osserva il diritto proprio dell'Istituto e informa in tempo utile il Vescovo diocesano.

Art. 4

La parrocchia, determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente nell'ambito della Chiesa particolare, è ente con personalità giuridica distinta dall'Istituto.

§ 1. Quando i religiosi cui è affidata la cura pastorale della parrocchia vivono uniti in comunità, questa può essere eretta canonicamente, secondo le norme del diritto universale (can. 609) e proprio; avrà un proprio Superiore, nominato secondo le Costituzioni dell'Istituto e, per quanto riguarda l'esercizio pubblico del sacro ministero, si regolerà a norma del can. 678.

§ 2. Se i religiosi cui è affidata la cura pastorale della parrocchia appartengono ad una comunità impegnata anche in altre attività pastorali, essi mantengono il vincolo comunitario, obbediscono secondo le Costituzioni dell'Istituto al proprio Superiore e, per il sacro ministero, si regolano a norma del can. 678.

¹ Requisito per svolgere un servizio a favore dei fedeli della parrocchia è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2.

Art. 5

La parrocchia è retta e animata dal parroco che coordina tutte le attività parrocchiali secondo le direttive dell'Ordinario diocesano.

Il parroco risponde personalmente della cura pastorale della parrocchia, in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio dell'Istituto, in fraterna collaborazione con tutte le componenti della diocesi.

Art. 6

I religiosi addetti alla pastorale esercitano il ministero in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio dell'Istituto ..., in fraterna collaborazione fra loro, con il clero diocesano, con altri religiosi e laici apostolicamente impegnati, promuovendo particolarmente la cura dei fedeli migranti ... e le vocazioni a beneficio di tutta la Chiesa e del proprio Istituto.

La presenza dell'Istituto nella diocesi costituisce per essa un arricchimento. I religiosi esprimono la loro identità carismatica, restando fedeli allo spirito del loro Istituto.

Art. 7

I religiosi che prestano servizio pastorale nella parrocchia siano attenti alla comunione con i presbiteri diocesani; in particolare partecipino agli organi di comunione di tipo interparrocchiale e sovraparrocchiale.

Art. 8

Il parroco e i vicari parrocchiali hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei sacerdoti diocesani, nel rispetto del diritto proprio e del can. 678 §§ 2-3.

Art. 9

Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa e i locali, meglio determinati nella planimetria allegata (Allegato B), sono di proprietà ...² e dati in uso gratuito (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l'onere di custodia e manutenzione³.

L'arredamento e i beni mobili della chiesa e dei locali parrocchiali (ad esempio: beni artistici, beni culturali, archivio, mobilio, ...) sono di proprietà di ..., secondo quanto indicato nell'inventario (Allegato C).

Art. 10

L'amministrazione della parrocchia avverrà nel rispetto della legislazione canonica e delle norme diocesane. Tale amministrazione sarà totalmente distinta dall'amministrazione dei beni della comunità religiosa. Secondo le disposizioni diocesane saranno sottoposti al competente ufficio di Curia i preventivi e i con-

² Indicare il soggetto proprietario dell'edificio: diocesi, parrocchia, Istituto diocesano per il sostentamento del clero o ente-chiesa, Istituto religioso, Società di vita apostolica, altro ente ecclesiale o civile (Stato, Comune, ente pubblico), persona giuridica privata, persona fisica, ecc.

³ Se i locali sono della parrocchia occorre eliminare i seguenti termini: "e dati in uso gratuito (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l'onere di custodia e manutenzione".

suntivi dell'amministrazione della parrocchia, salvo il diritto di vigilanza del Superiore Maggiore competente (can. 678).

Art. 11

- § 1. Spettano all'amministrazione della parrocchia le offerte dei fedeli, a meno che non consti diversamente da dichiarazione del donante.
- § 2. *[da inserire se necessario]* Nel caso che nella chiesa vi siano funzioni pastorali distinte dal servizio parrocchiale (p. es. santuari, servizi interparrocchiali ecc.), esse saranno regolate con specifico accordo tra le parti.
- § 3. Saranno altresì definite le modalità che consentono all'Istituto anche il reperimento di quanto è necessario al sostegno di esigenze proprie, come seminari, opere missionarie, assistenziali ...
- § 4. La parrocchia è tenuta a tutte le raccolte disposte dal Vescovo diocesano (can. 1266).

Art. 12

Sono a carico dell'amministrazione della parrocchia tutte le spese di manutenzione ordinaria della chiesa e dei locali parrocchiali, le spese relative ai servizi (acqua, luce, gas, telefono ...) e al personale addetto ai locali destinati all'attività pastorale parrocchiale, le spese relative all'attività parrocchiale, nonché i contributi alla diocesi.

Art. 13

Le parti convengono che per la remunerazione dei religiosi addetti a tempo pieno alla parrocchia si applica quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero, deliberate dalla C.E.I. Per i religiosi addetti a tempo parziale si provvederà con accordi tra le parti.

Sono a carico dell'amministrazione della casa religiosa le spese personali dei sacerdoti, le spese per il vitto, alloggio e vita comune, cioè quelle relative ai servizi dell'abitazione dei religiosi.

Art. 14

- § 1. Quando la chiesa e gli edifici sono dell'Istituto, i lavori straordinari sulla chiesa e i locali parrocchiali sono realizzati mediante le offerte dei fedeli, previo consenso dell'Ordinario diocesano e del Superiore competente, a norma del diritto proprio (altre norme potranno essere introdotte per le chiese e i locali di particolare valore storico-artistico).
- § 2. Quando la chiesa e gli edifici non sono dell'Istituto, il parroco non faccia lavori straordinari senza permesso scritto dell'Ordinario diocesano.
- § 3. La comunità religiosa godrà dell'uso della casa canonica; le spese per la manutenzione ordinaria e per la gestione saranno a carico della comunità, le spese per la manutenzione straordinaria saranno a carico della parrocchia se proprietaria.
- § 4. Quando la chiesa e gli edifici sono di proprietà di altri enti (Stato, Comune, privati ecc.) se hanno un contratto con l'Istituto ci si attiene a quanto è dispo-

sto al § 1, se hanno un contratto con la diocesi ci si attiene a quanto disposto al § 2.

Art. 15

L'affidamento della parrocchia all'Istituto religioso ..., alle condizioni predette, è convenuto con decorrenza dal ...

- o in perpetuo (can. 520 § 2);
- o a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dell'Istituto con preavviso di ... e da parte delle diocesi con preavviso di ...;
- o per la durata di ...;
- si riterrà automaticamente rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario⁴.

Art. 16

La presente convenzione può essere modificata a tempo opportuno con il consenso delle parti.

Art. 17

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia. In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull'arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739.

L'Istituto manleva la diocesi/parrocchia da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall'attuazione della presente convenzione.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano

Il Superiore Maggiore

In allegato il Decreto relativo ai confini (art. 1), la planimetria (art. 9) e l'inventario dei beni (art. 9).

⁴ Per le parrocchie già affidate si può aggiungere «le parti si danno atto che la parrocchia è stata in passato affidata al medesimo Istituto religioso dall'anno ...».

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DI UNA
RETTORIA
A UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA O A UNA SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

SCHEMA-TIPO

Premessa

Questo schema tipo è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori Maggiori una traccia nel redigere la convenzione di affidamento di una rettoria agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.

Tale schema si riferisce sia al caso di una rettoria che ha la chiesa e gli edifici annessi nel complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto o della Società di vita apostolica, sia a casi differenti. Lo schema si ispira a quanto prescrivono sia i cann. 556-563 sia i nn. 134-135 dell'IMA circa l'attività da svolgere, le persone da impegnarvi e le questioni economiche e amministrative della rettoria.

Si possono qui esplicitare i motivi dell'affidamento di una chiesa rettoriale all'Istituto: un peculiare ministero diocesano o legato all'Istituto, la tutela dei beni artistici della chiesa...

tenendo presente se la chiesa è di proprietà dell'Istituto, della diocesi, di altro ente...

CONVENZIONE

Tra la diocesi di ..., con sede in ..., via ...
in persona del Vescovo ..., nato a ..., il ...
e l'Istituto ... con sede in ..., via
in persona del Superiore competente ... nato/a a ..., il ...
è stata sottoscritta la seguente convenzione, per l'affidamento della rettoria di...

Art. 1

Il Vescovo diocesano ...
affida all'Istituto ...
che, in persona del Superiore competente a norma delle Costituzioni, accetta, la chiesa rettoriale ...
con sede in ..., via
nelle condizioni descritte nel Decreto relativo ai confini perimetrali (allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 2

- § 1. Il Superiore competente si impegna a destinare alla chiesa un sacerdote a tempo pieno come Rettore, nella persona di un membro dell'Istituto ..., presentandolo per il conferimento dell'ufficio da parte dell'Ordinario diocesano. Resta ferma la possibilità del Superiore competente di destinare liberamente al servizio della chiesa altri religiosi sacerdoti, anche a tempo parziale, senza inserimento nel sistema del sostentamento del clero, semplicemente dandone avviso all'Ordinario diocesano¹.
- § 2. I religiosi destinati alla cura della chiesa sono considerati appartenenti all'Istituto e risiederanno presso la comunità ... eretta in casa autonoma, con sede nelle pertinenze annesse alla chiesa.
- § 3. I religiosi destinati alla cura della chiesa esercitano il loro ministero in armonia con la pastorale diocesana, in fraterna collaborazione con la parrocchia territoriale, con la propria comunità religiosa e col clero diocesano, nello spirito e con lo stile proprio del carisma del loro Istituto. Il loro inserimento ed il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell'Istituto, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
- § 4. I religiosi destinati alla cura della chiesa, fatto salvo quanto impone la loro peculiare condizione, hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei presbiteri diocesani, sia nella conduzione delle funzioni liturgiche (cfr can. 559), anche parrocchiali (cfr can. 560), sia nell'amministrazione dei beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio.

Art. 3

- § 1. La nomina e la rimozione del Rettore della chiesa avvengono a norma del can. 682 del CIC, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 § 1 della presente convenzione.
- § 2. L'esercizio del ministero dei religiosi è regolato a norma del can. 678 del CIC.
- § 3. L'avvicendamento dei religiosi nell'ufficio di Rettore avviene mediante consegna amministrativa, alla presenza di un delegato del Vescovo, secondo le procedure vigenti nella diocesi di ...
- § 4. Le parti convengono che la remunerazione del Rettore, addetto a tempo pieno alla cura della chiesa, sarà conforme a quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero deliberate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 4

La chiesa, posta sotto la vigilanza dell'Ordinario diocesano, è persona giuridica distinta dalla casa dell'Istituto cui è affidata.

Art. 5

- § 1. La chiesa è retta dal Rettore che ha la responsabilità dell'edificio sacro e dei locali annessi, del culto e della pastorale di accoglienza di tutti i fedeli, da

¹ Requisito per svolgere un servizio a favore dei fedeli della rettoria è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2.

armonizzare col servizio specifico cui la chiesa è destinata, nel rispetto del programma pastorale diocesano, secondo le direttive dell'Ordinario diocesano, cui risponde personalmente fermo restando il disposto del can. 678 del CIC.

- § 2. Qualsiasi eventuale utilizzo della chiesa e dei locali annessi per attività non immediatamente riconducibili alle finalità di religione o di culto – ma comunque consone alla funzione e alla dignità del luogo – deve avvenire nel rispetto anche del diritto particolare della diocesi di ... o – a seconda dei casi – deve essere specificamente autorizzato dall'Ordinario diocesano.

Art. 6

La presenza dell'Istituto religioso nella compagine diocesana costituisce un arricchimento per la diocesi di ... I religiosi/membri della Società esprimono la loro identità carismatica con la testimonianza della loro vita, restando fedeli allo spirito dell'Istituto/Società e dando un'attenzione privilegiata alla carità spirituale e materiale, nonché all'offerta di adeguata accoglienza e di occasioni formative.

Art. 7

- § 1. La chiesa è amministrata dal Rettore.
§ 2. L'amministrazione della chiesa è nettamente distinta dall'amministrazione della casa religiosa.
§ 3. L'amministrazione è retta dai cann. 1284 § 3 e 1278 del CIC, nonché dalle norme della diocesi di ... riguardanti l'amministrazione delle chiese non parrocchiali, con relativo obbligo di presentazione del rendiconto (bilancio) annuale, e sempre salvo il potere di vigilanza del Superiore Maggiore a norma del diritto.

Art. 8

- § 1. Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa ed il complesso rettoriale sono di proprietà del ...
§ 2. I beni mobili ad essi pertinenti, eccetto quelli riconducibili a soggetti diversi nell'inventario dei beni storico-artistici allegato alla presente convenzione, sono di proprietà del ...
§ 3. L'acquisizione di eventuali beni mobili futuri sarà soggetta a verifica concordata tra il Superiore Maggiore competente ... e il Vescovo di ..., con integrazione dell'inventario di cui sopra.

Art. 9

- § 1. Tutte le offerte raccolte in chiesa in occasione dell'ordinaria attività e tutte le entrate in genere, a meno che non consti anche dalle semplici circostanze una diversa intenzione dell'offerente, competono all'ente chiesa. È dovere del Rettore, quando le circostanze lo richiedano, di verificare l'intenzione del donante.
§ 2. Sono a carico dell'amministrazione dell'ente chiesa le spese di manutenzione ordinaria della chiesa stessa e dei locali annessi, così come previsto dalla

normativa e dalla prassi vigente ..., nonché gli eventuali contributi alla diocesi.

Art. 10

Gli atti di amministrazione straordinaria riguardanti l'ente chiesa, secondo quanto previsto dal diritto universale (cfr can. 1281), dalla normativa della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano del ... e successive modifiche, devono essere autorizzati preventivamente dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 11

L'affidamento della rettoria è fatto all'Istituto religioso e non al Rettore come persona fisica.

Art. 12

L'affidamento della rettoria all'Istituto religioso ..., alle condizioni predette, è convenuto con decorrenza dal ...

- o in perpetuo (can. 520 § 2);
- o a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dell'Istituto con preavviso di ... e da parte delle diocesi con preavviso di ...;
- o per la durata di ...;
- si riterrà automaticamente rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario.

Art. 13

La presente convenzione può essere modificata a tempo opportuno con il consenso delle parti.

Art. 14

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia. In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull'arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739.

L'Istituto manleva la diocesi da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall'attuazione della presente convenzione.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano

Il Superiore Maggiore

In allegato il Decreto relativo ai confini perimetrali (art. 1) e l'inventario dei beni (art. 8).

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DI UNA
RETTORIA
CON ANNESSA *MISSIO CUM CURA ANIMARUM*
A UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA O A UNA SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

SCHEMA-TIPO

Premessa

Questo schema tipo è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori Maggiori una traccia nel redigere la convenzione di affidamento di una rettoria agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.

Tale schema si riferisce sia al caso di una rettoria che ha la chiesa e gli edifici annessi nel complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto o della Società di vita apostolica, sia a casi differenti. Lo schema si ispira sia a quanto prescrivono i cann. 556-563 sia i nn. 134-135 dell'IMA circa l'attività da svolgere, le persone da impegnarvi e le questioni economiche e amministrative della rettoria.

Per la costituzione di una missio cum cura animarum si veda l'istruzione Erga migrantes caritas Christi, Ordinamento giuridico-pastorale, art. 7, il quale la prevede nel territorio di una o più parrocchie, annessa anche ad una chiesa non parrocchiale o rettoria.

Si possono qui esplicitare i motivi del duplice affidamento di una chiesa rettoriale e dell'annessa *missio cum cura animarum* all'Istituto religioso...

CONVENZIONE

Tra la diocesi di ..., con sede in ..., via ...
in persona del Vescovo ..., nato a ..., il ...
e l'Istituto ... con sede in ..., via ...
in persona del Superiore competente ... nato/a a ..., il ...
è stata sottoscritta la seguente convenzione, per l'affidamento della rettoria di...
con annessa *missio cum cura animarum* ...

Art. 1

Il Vescovo diocesano ...
affida all'Istituto ...
che, in persona del Superiore competente a norma delle Costituzioni, accetta, la
chiesa rettoriale ...
con annessa *missio cum cura animarum* ...
con sede in ..., via ...

nelle condizioni descritte nel Decreto relativo ai confini perimetrali (allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 2

- § 1. Il Superiore competente si impegna a destinare alla chiesa un sacerdote a tempo pieno come Rettore, nella persona di un membro dell'Istituto, a cui sarà conferito contemporaneamente l'ufficio di Cappellano della missione con cura d'anime ..., presentandolo per l'istituzione all'Ordinario diocesano. Resta ferma la possibilità del Superiore competente di destinare liberamente al servizio della chiesa altri religiosi sacerdoti, anche a tempo parziale, senza inserimento nel sistema del sostentamento del clero, semplicemente dandone avviso all'Ordinario diocesano¹.
- § 2. I religiosi destinati alla missione con cura d'anime sono considerati appartenenti all'Istituto religioso e risiederanno presso la comunità religiosa ... costituita in casa autonoma, con sede nelle pertinenze annesse alla chiesa.
- § 3. I religiosi destinati alla missione con cura d'anime esercitano il loro ministero in armonia con la pastorale diocesana, in fraterna collaborazione con la parrocchia territoriale, con la propria comunità religiosa e col clero diocesano, nello spirito e con lo stile proprio del carisma del loro Istituto. Il loro inserimento ed il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell'Istituto, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
- § 4. I religiosi destinati alla missione con cura d'anime, fatto salvo quanto impone la loro peculiare condizione, hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei presbiteri diocesani, sia nella conduzione della rettoria e della missione con cura d'anime, sia nell'amministrazione dei beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio.

Art. 3

- § 1. La nomina e la rimozione del Rettore della chiesa avvengono a norma del can. 682 del CIC, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 § 1 della presente convenzione.
- § 2. L'esercizio del ministero dei religiosi è regolato a norma del can. 678 del CIC.
- § 3. L'avvicendamento dei religiosi nell'ufficio di Rettore avviene mediante consegna amministrativa, alla presenza di un delegato del Vescovo, secondo le procedure vigenti nella diocesi di ...
- § 4. Le parti convengono che la remunerazione del Rettore, addetto a tempo pieno alla cura della chiesa, sarà conforme a quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero deliberate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

¹ Requisito per svolgere un servizio a favore dei fedeli della rettoria è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2.

Art. 4

- § 1. La chiesa, posta sotto la vigilanza dell'Ordinario diocesano, è persona giuridica distinta dalla casa dell'Istituto cui è affidata.
- § 2. La stessa chiesa è sede della missione con cura d'anime per ..., istituita con decreto del Vescovo diocesano, in data ... e successive modifiche.

Art. 5

- § 1. La chiesa è retta dal Rettore che ha la responsabilità dell'edificio sacro e dei locali annessi, del culto e della pastorale di accoglienza di tutti i fedeli, da armonizzare col servizio specifico cui la chiesa è destinata, nel rispetto del programma pastorale diocesano, secondo le direttive dell'Ordinario diocesano, cui risponde personalmente fermo restando il disposto del can. 678 del CIC.
- § 2. Qualsiasi eventuale utilizzo della chiesa e dei locali annessi per attività non immediatamente riconducibili alle finalità di religione o di culto – ma comunque consone alla funzione e alla dignità del luogo – deve avvenire nel rispetto anche del diritto particolare della diocesi di ... o – a seconda dei casi – deve essere specificamente autorizzato dall'Ordinario diocesano.

Art. 6

La presenza dell'Istituto nella compagine diocesana costituisce un arricchimento per la diocesi di ... I religiosi esprimono la loro identità carismatica con la testimonianza della loro vita, restando fedeli allo spirito dell'Istituto e dando un'attenzione privilegiata alla carità spirituale e materiale, nonché all'offerta di adeguata accoglienza e di occasioni formative ..., secondo le finalità proprie della missione con cura d'anime.

Art. 7

- § 1. La chiesa è amministrata dal Rettore.
- § 2. L'amministrazione della chiesa è nettamente distinta dall'amministrazione della casa religiosa e anche, per quanto è possibile, da quella della missione con cura d'anime di cui è sede.
- § 3. L'amministrazione della chiesa è retta dai cann. 1284 § 3 e 1278 del CIC, nonché dalle norme della diocesi di ... riguardanti l'amministrazione delle chiese non parrocchiali, con relativo obbligo di presentazione del rendiconto (bilancio) annuale, e sempre salvo il potere di vigilanza del Superiore Maggiore a norma del diritto.

Art. 8

- § 1. Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa ed il complesso rettoriale sono di proprietà del ...
- § 2. I beni mobili ad essi pertinenti, eccetto quelli riconducibili a soggetti diversi nell'inventario dei beni storico-artistici allegato alla presente convenzione, sono di proprietà del ...

§ 3. L'acquisizione di eventuali beni mobili futuri sarà soggetta a verifica concordata tra il Superiore Maggiore competente ... e il Vescovo di ..., con integrazione dell'inventario di cui sopra.

Art. 9

§ 1. Tutte le offerte raccolte in chiesa in occasione dell'ordinaria attività pastorale a favore di ... competono alla missione con cura d'anime, a meno che non consti anche dalle semplici circostanze una diversa intenzione del donante. È dovere del Rettore, quando le circostanze lo richiedano, di verificare l'intenzione del donante.

§ 2. Sono a carico dell'amministrazione della missione e dell'ente chiesa le spese di manutenzione ordinaria della chiesa stessa e dei locali annessi, così come previsto dalla normativa diocesana, nonché gli eventuali contributi alla diocesi.

Art. 10

Gli atti di amministrazione straordinaria riguardanti l'ente chiesa, secondo quanto previsto dal diritto universale (cfr can. 1281 del CIC), dalla normativa della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano del ... e successive modifiche, devono essere autorizzati preventivamente dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 11

L'affidamento della chiesa, come pure della missione con cura d'anime, è fatto all'Istituto religioso e non al Rettore o al Cappellano come persona fisica.

Art. 12

L'affidamento della rettoria, con annessa missione con cura d'anime, all'Istituto religioso ..., alle condizioni predette, è convenuto con decorrenza dal ...

- o in perpetuo (can. 520 § 2);
- o a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dell'Istituto con preavviso di ... e da parte delle diocesi con preavviso di ...;
- o per la durata di ...;
- si riterrà automaticamente rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario.

Art. 13

La presente convenzione può essere modificata a tempo opportuno con il consenso delle parti.

Art. 14

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia. In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull'arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739. L'Istituto manleva la diocesi da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall'attuazione della presente convenzione.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano

Il Superiore Maggiore

In allegato il Decreto relativo ai confini perimetrali (art. 1) e l'inventario dei beni (art. 8).

CONVENZIONE

TRA DIOCESI/PARROCCHIA E UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA
O UNA SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA – **PLURISERVIZI**

SCHEMA-TIPO

Premessa

Il presente modello di convenzione è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori Maggiori una traccia nel redigere la convenzione tra un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica (IVC e SVA), clericale o laicale, e una diocesi/parrocchia.

Il modello, con gli opportuni aggiustamenti, può riguardare:

- a) la convenzione che comprende servizi pastorali diversificati nella diocesi;*
- b) la convenzione per servizi parrocchiali, anche di tipo pastorale ed educativo.*

CONVENZIONE

Tra la diocesi/parrocchia di ..., con sede in ... Via..., (di seguito la “diocesi/parrocchia”)

in persona del Vescovo/Parroco ..., nato a il ...

e l'Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica ..., con sede in ... Via ..., (di seguito l'“Istituto”)

in persona del/la Superiore/a Maggiore o Legale rappresentante a norma del can. 118, Padre/Suor ..., nato/a a ... il ...

Premesso che

- la diocesi/parrocchia intende affidare lo svolgimento di alcuni servizi in ambito pastorale ed educativo ad un soggetto che garantisca le competenze idonee e la sintonia con il piano pastorale della diocesi/parrocchia;
- l'Istituto intende assumere l'incarico di espletare i servizi richiesti disponendo delle competenze idonee e trovando piena sintonia tra il carisma dell'Istituto e il piano pastorale della diocesi/parrocchia;
- entrambe le Parti intendono regolare i reciproci rapporti con la sottoscrizione della presente convenzione i cui articoli sono stati tutti oggetto di specifica trattativa e approvazione.

[per Case di nuova erezione dell'Istituto]

Visto che

- in data....., con proprio Decreto (prot. n. ...), Sua Ecc.za Mons., Vescovo di, ha dato il suo consenso per l'erezione della Casa religiosa appartenente all'Istituto in

- in data (prot. n. ...), il/la Superiore/a Maggiore dell'Istituto, con proprio Decreto, ha eretto canonicamente la Casa "....." a norma delle Costituzioni;

Vista

- l'autorizzazione del Vescovo diocesano in data ... prot. n..., [da inserire quando la convenzione è effettuata dalla parrocchia]

le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione le cui clausole sono tra di esse inscindibilmente legate.

Art. 2

Con la sottoscrizione della presente convenzione la diocesi/parrocchia affida all'Istituto, che accetta, l'incarico di svolgere i seguenti i servizi (in seguito "servizi"):

- a.
- b.
- c.

Art. 3

L'Istituto si impegna a eseguire i suddetti servizi presso i locali¹ siti in per il tramite di n. persone, esclusivamente membri dell'Istituto².

Art. 4

L'Istituto, secondo il principio di giusta autonomia, in accordo con il Vescovo/Parroco, provvederà a scegliere i membri da destinare ai servizi, valutandone l'idoneità, in relazione agli incarichi da svolgere. La descrizione di questi sarà fornita dalla diocesi/parrocchia (tenendo anche conto degli eventuali requisiti di legge civile, qualora il servizio sia regolato da norme specifiche). L'idoneità sarà comprovata sulla base dei *curricula vitae* delle persone designate per i servizi e presentati alla diocesi/parrocchia.

Art. 5

Ai membri dell'Istituto destinati ai servizi (in seguito "membri") sarà assicurata adeguata stabilità nell'incarico, tenendo conto delle esigenze pastorali. L'Istituto potrà comunque provvedere alla loro sostituzione con altri membri, sempre valutandone preventivamente con il Vescovo/Parroco l'idoneità all'espletamento dei servizi.

¹ Se si tratta di servizi molteplici svolti in sedi diverse, è bene che per ognuno di essi siano indicati i locali nei quali ogni servizio verrà svolto.

² Requisito per svolgere un servizio è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2.

Art. 6

Nei casi in cui i servizi vengano resi nei locali o negli ambienti di pertinenza della diocesi/parrocchia, l'Istituto si impegna allo svolgimento dei medesimi nel rispetto dei codici di condotta, nell'osservanza delle leggi civili, dell'organizzazione e degli orari della diocesi/parrocchia.

Art. 7

L'Istituto assicura altresì che i membri siano adeguatamente qualificati e formati, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa canonica e dalle eventuali normative di legge civile riferite allo svolgimento dei servizi.

Art. 8

I membri eserciteranno i compiti assegnati in spirito di armonia e collaborazione con la diocesi/parrocchia.

Art. 9

La diocesi/parrocchia è consapevole che l'opera di apostolato e di collaborazione ai servizi rientra pienamente nel carisma dell'Istituto e come tale sarà vissuto dai membri.

Art. 10

La presente convenzione non comporta, in ogni caso, l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto (né di lavoro, né di distacco, né di qualunque altra natura o forma giuridica) tra la diocesi/parrocchia e i membri.

Art. 11

La diocesi/parrocchia assicura, per quanto di sua competenza, l'idoneità e la salubrità dei propri locali nei quali verranno eventualmente resi i servizi. La diocesi/parrocchia, inoltre, consentirà ai membri di fruire di un'adeguata formazione specifica nei casi in cui ricorreranno i relativi presupposti.

Art. 12

L'Istituto e la diocesi/parrocchia, ciascuno per quanto di sua competenza, assicurano che i membri nello svolgimento dei servizi avranno garantito il rispetto dei propri impegni inerenti alla loro vita di consacrazione e avranno diritto ad un periodo annuale di riposo, compresi gli esercizi spirituali e la partecipazione a corsi di aggiornamento, con modalità da concordare, cosicché l'Istituto non sia per questo obbligato alla loro sostituzione.

Art. 13

La diocesi/parrocchia corrisponderà a titolo di elargizione liberale all'Istituto la somma di Euro mensili (oppure trimestrali o semestrali o annuali, determinata tra le Parti), anche quale contributo alla copertura della polizza assicurativa

che l'Istituto stipulerà al fine di garantire ai membri impegnati nel servizio un sostegno per la loro vecchiaia.

Art. 14

La diocesi/parrocchia si impegna, eventualmente, a mettere a disposizione dei membri impiegati nei servizi dall'Istituto, l'abitazione sita in e a farsi carico delle spese relative ai consumi di acqua, gas, energia elettrica, tasse sui rifiuti, ...

Art. 15

La presente convenzione avrà validità dal ... al ... e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che una delle parti comunichi all'altra a mezzo di raccomandata o via PEC entro tre mesi prima della scadenza la volontà di recedere.

Art. 16

Ciascuna delle Parti avrà, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione a mezzo raccomandata A/R o via PEC, da trasmettere con sei mesi di preavviso all'altra Parte.

Art. 17

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia. In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull'arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739.

L'Istituto manleva la diocesi/parrocchia da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall'attuazione della presente convenzione.

Art. 18

Le parti prestano il reciproco consenso all'uso dei rispettivi dati personali al fine degli adempimenti connessi alla esecuzione della presente convenzione con possibile comunicazione anche a terzi nei casi previsti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

La diocesi/parrocchia

L'Istituto

Luogo e Data

In allegato l'inventario dei beni mobili e immobili.

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DI
UN SANTUARIO
A UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA
O UNA SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA LAICALE

SCHEMA-TIPO

Premessa

Il presente modello di convenzione è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori/e Maggiori una traccia nel redigere la convenzione tra un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica (IVC e SVA), laicale, e il Rettore del Santuario di cui si intende affidare la custodia; le parti dovranno quindi apportare gli opportuni aggiustamenti per garantire il miglior adattamento ai singoli casi, a norma dei nn. 136-138 dell'IMA.

CONVENZIONE

Tra il Santuario diocesano....., con sede in ..., via ..., (di seguito, "Santuario") in persona del Rettore nato a..., il ..., e l'Istituto con sede in ..., via ..., (di seguito, "Istituto") in persona del/la Superiore/a Maggiore/Legale Rappresentante Padre/Suor, nato/a a ..., il ...,

Premesso che

- il Rettore del Santuario ha chiesto la disponibilità all'Istituto ad assumere l'impegno di cura del Santuario,
- in considerazione della propria esigenza di disporre di un luogo di rigenerazione e preghiera per i propri membri, l'Istituto ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la richiesta del Santuario;
- le Parti hanno convenuto di stipulare la presente convenzione, previa autorizzazione delle autorità ecclesiastiche competenti;

[per Case di nuova erezione dell'Istituto]

Visto che

- in data, con proprio Decreto (prot. n. ...), Sua Ecc.za Mons., Vescovo di, ha dato il suo consenso per l'erezione della Casa religiosa appartenente all'Istituto in

- in data (prot. n. ...), il/la Superiore/a Maggiore dell'Istituto, con proprio Decreto, ha eretto canonicamente la Casa "....." a norma delle Costituzioni;

ed

- è interesse delle Parti formalizzare la presente convenzione al fine di regolare l'inserimento in forma stabile della Comunità dell'Istituto nel Santuario

si conviene quanto segue

Art. 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; su di essi le Parti concordano pienamente.

Art. 2

Il Santuario affida all'Istituto per il tramite della Comunità¹, in fedeltà al proprio carisma, la custodia della memoria spirituale del luogo.

Art. 3

L'Istituto, con riferimento alle proprie esigenze di apostolato, meditazione, formazione e riposo, è autorizzato a praticare l'accoglienza nei confronti di altri suoi membri all'interno del Santuario.

Art. 4

L'Istituto, per il tramite della Comunità, si impegna a promuovere il culto legato al luogo, ad assumere la cura pastorale e liturgica del Santuario e a svolgere l'attività pastorale nella Chiesa locale, mettendo in atto le iniziative più opportune agli scopi anzidetti.

Art. 5

La Comunità svolgerà la propria attività nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Istituto, nella persona di, conformemente alle prescrizioni previste dalla normativa canonica e dalla legge italiana in tema di attuazione delle iniziative derivanti dagli accordi con altri Enti ed Associazioni sottoscritti dal Santuario.

In particolare la Comunità svolgerà anche attività di:

- collaborazione nella promozione e sviluppo delle attività, aventi natura anche commerciale, attivate, amministrare e gestite direttamente dal Santuario in nome e per conto proprio e direttamente funzionali alle esigenze dello stesso;
- cura dei beni culturali custoditi nel Santuario.

¹ Requisito per svolgere un servizio a favore dei fedeli del Santuario è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2.

Art. 6.

La presente convenzione non comporta, in ogni caso, l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto (né di lavoro, né di distacco, né di qualunque altra natura o forma giuridica) tra il Santuario, da una parte, e i/le consacrati/e appartenenti alla Comunità dall'altra.

Art. 7

Le spese relative alla vita ordinaria della Comunità e al mantenimento del Santuario (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, spese per cappellania, sagrestia, utenze, assicurazioni, imposte e tasse, manutenzione ordinaria) saranno sostenute con le offerte a vario titolo provenienti dalla carità dei fedeli.

Art. 8

Il Santuario corrisponderà a titolo di elargizione liberale all'Istituto la somma di Euro mensili (oppure trimestrali o semestrali o annuali, determinata tra le Parti), anche quale contributo alla copertura della polizza assicurativa che l'Istituto stipulerà al fine di garantire ai membri impegnati nel servizio un sostegno per la loro vecchiaia.

Art. 9

La presente convenzione avrà validità dal al e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che una delle parti comunichi all'altra a mezzo di raccomandata o via PEC entro tre mesi prima della scadenza la volontà di impedire il rinnovo.

Art. 10

Prima della scadenza del termine di durata sopra indicata, la convenzione potrà essere risolta unilateralmente e con effetto immediato da entrambe le Parti in presenza di una giusta causa tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, mediante comunicazione da inviare in forma scritta all'altra Parte, a mezzo raccomandata A/R o via PEC.

Art. 11

Ciascuna delle Parti avrà, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione a mezzo raccomandata A/R o via PEC, da trasmettere con sei mesi di preavviso all'altra Parte.

Art. 12

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia. In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull'arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739. L'Istituto manleva il Santuario da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall'attuazione della presente convenzione.

Art. 13

Le Parti prestano il reciproco consenso all'uso dei rispettivi dati personali al fine degli adempimenti connessi alla esecuzione della presente convenzione con possibile comunicazione anche a terzi nei casi previsti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Rettore del Santuario

Superiore/a Maggiore dell'Istituto

Luogo e Data

In allegato l'inventario dei beni mobili e immobili.